

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali";

VISTO il Decreto legislativo del Presidente della regione 20 agosto 1960, n. 3 "Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali della Regione Siciliana" e s.m.i.;

VISTO la legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie.";

VISTO il D.D.G. n. 310/S3 del 26.07.2019 con il quale si è provveduto, a norma dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., alla nomina di un commissario ad acta presso il comune di Siracusa per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018;

VISTA la nota prot. n. 17447 del 19.11.2019, con la quale il predetto commissario ad acta ha comunicato che, con la Deliberazione commissariale n. 1 del 18.11.2019, ha proceduto in via sostitutiva con i poteri del Consiglio comunale, all'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018, stante la constatata inadempienza dell'Organo consiliare, il quale ha disatteso l'attività diffidatoria posta in essere dallo stesso Commissario ad acta secondo le modalità previste dalla legge e dal decreto d'incarico;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'azione sostitutiva, con l'adozione della richiamata Deliberazione commissariale di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018, ha comportato l'applicazione della sanzione prescritta dai commi 3 e 4 dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., dal che con il D.A. n. 488 del 26.11.2019, si è proceduto, nelle more della definizione dell'applicazione della sanzione dello scioglimento, alla sospensione del Consiglio comunale di Siracusa, nominando, contestualmente, un Commissario straordinario in sostituzione dell'Organo;

VISTA la Sentenza n. 02938/2019 pubblicata il 6.12.2019, con la quale il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione I), si è pronunciato sul ricorso n. 1512/2018 proposto da Ezechia Reale contro l'Amministrazione comunale di Siracusa, dichiarando l'illegittimità delle operazioni elettorali svoltesi in data 10 giugno 2018 presso il Comune di Siracusa, limitatamente alle sezioni nn. 14, 20, 46, 61, 75, 95, 99, 116, e 123, disponendone, altresì, l'annullamento delle operazioni di voto;

CONSIDERATO che avendo il Collegio disposto con la richiamata Sentenza n. 02938/2019, l'annullamento dei verbali dell'Ufficio Elettorale Centrale di Siracusa di ammissione al ballottaggio per l'elezione a Sindaco dei candidati Italia e Reale, di proclamazione a Sindaco del candidato Italia e di proclamazione degli eletti a consiglieri comunali del Comune di Siracusa, conseguentemente, con il D.A. n. 526 del 10.12.2019, ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, di approvazione del T.U. per l'elezione degli Organi comunali, si è proceduto alla nomina di un Commissario straordinario per la gestione dell'Ente, con i poteri del Sindaco, della Giunta municipale e del Consiglio comunale;

CONSIDERATO che, alla luce della predetta Sentenza n. 02938/2019 del Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione I), con il richiamato D.A. n. 526 del 10.12.2019, è stato, altresì, revocato il D.A. n. 488/Servizio 1 del 26.11.2019;

VISTO il Decreto n. 783/2019 del 10.12.2019, con il quale il Presidente del C.G.A., per le motivazioni ivi addotte, ha accolto la domanda di misure cautelari monocratiche proposta e per l'effetto ha sospeso l'esecuzione della Sentenza n. 02938/2019 pubblicata il 6.12.2019, del Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione I) appellata, dal che, conseguentemente, vengono ripristinate le condizioni relativamente agli Organi elettivi, che avevano determinato l'emanazione del D.A. n. 488 del 26.11.2019 e contestualmente vengono meno i presupposti che hanno determinato l'adozione del D.A. n. 526 del 10.12.2019;

RITENUTO, quindi, di dovere riproporre provvedimento di sospensione del Consiglio comunale di Siracusa, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., nominando, contestualmente, un Commissario straordinario in sostituzione dell'Organo, nelle more del pronunciamento della Camera di consiglio fissata in data 15.01.2020 con il richiamato Decreto n. 783/2019 del 10.12.2019 del Presidente del C.G.A. e revocare il richiamato D.A. n. 526 del 10.12.2019;

RITENUTO, altresì, che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario Straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

VISTA la nota prot.n. 44634 /GAB del 16/12/2019 di verifica dei requisiti;

DECRETA


Art. 1) Per i motivi in premessa specificati, il D.A. n. 526 del 10.12.2019 è revocato.

Art. 2) Per i motivi in premessa specificati il Consiglio comunale di Siracusa è sospeso.

Art. 3) Il/La Sig./dott. DI GAUDIO GIUSEPPE
qualifica DIRIGENTE, in servizio presso DIPARTIMENTO REGIONALE AUTONOME LOCALI è nominato/a Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Siracusa in sostituzione del Consiglio comunale.

Art. 4) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, li 17-12-2019



L'ASSESSORE
Grasso
Grasso